



## PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE

tra

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva  
e  
La Direzione Generale per il Mercato del Lavoro

L'Ispettorato del Lavoro  
della Romania



**La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva e la Direzione Generale per il Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da una parte, ed l'Ispettorato del Lavoro della Romania, dall'altra parte, di seguito denominate Parti, animate dal desiderio di estendere e sviluppare le relazioni tra le rispettive istituzioni,**

visto quanto segue:

La Convenzione n° 81 dell'11 luglio 1947 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio;

Il Regolamento (CEE) n° 883/2004, come modificato dal Regolamento (Ce) n. 988/2009 e dal Regolamento di applicazione (Ce) n. 987 del 2009, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori frontalieri che esercitano un'attività subordinata, oppure autonoma e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità;

La Direttiva europea 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del dicembre 1996 relativa al distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (recepita nella legislazione italiana – Decreto Legislativo nr. 124/2004 e nella legislazione romena – La Legge nr. 344/2006 ed la Decisione del Governo nr. 104/2007);

La circolazione delle persone e gli scambi economici si accompagnano ad una complessità di attività suscettibili di creare pratiche illecite di impiego di manodopera rendendo più vulnerabili i lavoratori e generando nel contempo uno squilibrio dei regimi di protezione sociale;

La Raccomandazione della Commissione Europea del 31 marzo 2008, relativa al rafforzamento della cooperazione amministrativa nel contesto del distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

La Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale, che si applica ai lavoratori assunti dalle agenzie interinali e assegnati alle imprese utilizzatrici aventi sede in uno degli Stati membri, fatta salva la Direttiva 96/71/CE;

Tale attività si inserisce pienamente nell'azione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (ILO), relativa al "lavoro rispettabile";

In attuazione del Progetto "**EMPOWER** – *Exchange of Experiences and iMplementation of actions for POsted WorkERS*"<sup>1</sup>, le *Parti* hanno realizzato azioni di sensibilizzazione e di formazione volte ad accrescere la conoscenza e a migliorare l'applicazione della Direttiva 96/71/CE sui lavoratori distaccati in Italia e in Romania;

**hanno convenuto quanto segue:**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del Protocollo**

Il presente Protocollo si pone come obiettivo la cooperazione amministrativa in materia di ispezioni sul lavoro, con particolare riferimento all'impiego di lavoratori distaccati ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 96/71/CE, nonché alla prevenzione e al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ed al controllo delle effettive condizioni di occupazione e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **Articolo 2**

#### **Forme di cooperazione**

Le *Parti* convengono sulle seguenti forme di cooperazione:

- l'organizzazione di seminari ed incontri di approfondimento dei problemi nelle materie indicate dall'art. 1;
- lo scambio di documentazione e di informazioni nelle materie di cui all'articolo 1;
- la promozione di eventi con la partecipazione delle rispettive delegazioni di esperti;
- lo scambio di esperienze tramite la partecipazione di delegazioni di ispettori del lavoro di un paese ad attività di vigilanza sul territorio dell'altro paese.

### **Articolo 3**

#### **Controlli coordinati**

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, nonché la fattibilità sul piano operativo, le *Parti* si impegnano a realizzare attività di controllo, aventi ad oggetto:

- la verifica delle condizioni di occupazione dei lavoratori distaccati, presso la sede di stabilimento dell'azienda romena o italiana distaccante, nonché presso il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, ovvero la sede o unità produttiva dell'azienda romena o italiana distaccataria;
- la verifica che l'azienda distaccante da uno dei due paesi firmatari svolga attività in tale paese e possieda le risorse umane e materiali per la realizzazione della propria attività.

---

<sup>1</sup> Progetto pilota finanziato con il supporto dell'Unione Europea (Commissione Europea, DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità, Invito a presentare proposte VP/2009/015; Beneficiario Istituto Guglielmo Tagliacarne; Rif. Contratto n. VS /2009/0476)

#### Articolo 4

##### Informazione e aggiornamento

Le *Parti* si impegnano a comunicarsi tempestivamente le novità della legislazione nazionale in materia in modo da favorire lo scambio di informazioni e il reciproco aggiornamento.

L'attuazione del Progetto "EMPOWER – Exchange of Experiences and implementation of actions for POsted WorkERS" ha evidenziato la necessità di elaborare un *Vademecum* (strumento informativo per gli ispettori del lavoro e le imprese dei due paesi, chiamati ad affrontare le problematiche in materia di distacco transnazionale) che le *Parti* si impegnano a diffondere e ad aggiornare, ogni volta si ritenga necessario, di comune accordo.

#### Articolo 5

##### Risorse finanziarie per le delegazioni in missione




Fatti salvi eventuali altri accordi, per la realizzazione delle attività previste all'art. 2, ciascuna *Parte* sosterrà i costi di viaggio, vitto e alloggio relativi al proprio personale in missione, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

§ § §

Il presente Protocollo di cooperazione viene concluso per una durata di due anni, con possibilità di proroga su richiesta di ciascuna delle *Parti*. Tale richiesta dovrà essere notificata all'altra *Parte* almeno 60 giorni prima della scadenza del Protocollo.

Questo Protocollo è firmato in tre esemplari originali, in lingua italiana, in lingua romena ed in lingua inglese. Nel caso di divergenze d'interpretazione, dovrà prevalere il testo in lingua inglese

Fatto a Roma, il 29 novembre 2010.

|   |   |   |
|---|---|---|
| PER IL MINISTERO DEL LAVORO E<br>DELLE POLITICHE SOCIALI -<br>DIREZIONE GENERALE PER<br>L'ATTIVITÀ ISPETTIVA<br><br>IL DIRETTORE<br><br>Paolo PENNESI<br>FIRMA<br> | PER IL MINISTERO DEL LAVORO E<br>DELLE POLITICHE SOCIALI -<br>DIREZIONE GENERALE DEL<br>MERCATO DEL LAVORO<br><br>IL DIRETTORE<br><br>Paola PADUANO<br>FIRMA<br> | PER IL MINISTERO DEL LAVORO,<br>DELLA FAMIGLIA E DELLA<br>PROTEZIONE SOCIALE -<br>ISPettorato DEL LAVORO<br><br>L'ISPETTORE<br>GENERALE DI STATO<br><br>Gabriela RADU<br>FIRMA<br> |
|---|---|---|